

**Direzione:** SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**Area:** RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO**DETERMINAZIONE - GSA** (con firma digitale)**N.** G01357 **del** 04/02/2025**Proposta n.** 4211 **del** 04/02/2025**Oggetto:**

Integrazione Determinazione n. G18187 del 31/12/2024 avente ad oggetto "Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR" - Livello massimo di finanziamento anno 2025.

**Proponente:**

|                               |                   |                             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | CORRADI ANTONELLO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | CORRADI ANTONELLO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | M. NUTI           | _____firma digitale_____    |
| Direttore Regionale           | A. URBANI         | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Oggetto:** Integrazione Determinazione n. G18187 del 31/12/2024 avente ad oggetto “*Livello massimo di finanziamento per l’anno 2025 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR*” – Livello massimo di finanziamento anno 2025.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

**SU PROPOSTA** del dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio

**VISTI:**

- la Legge Statuaria n.1 dell’11 novembre 2004;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2023 n. 234, con cui è stato conferito al Dott. Andrea Urbani l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

**VISTO** l’Atto di Organizzazione del 13 ottobre 2023 n. G13499, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Rete Integrata del Territorio” della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Marco Nuti;

**VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G01930 del 23 febbraio 2024, modificato con atto di organizzazione n. G02642 dell’8 marzo 2024, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**VISTO** l’Atto di Organizzazione del 18 novembre 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio “Salute mentale, dipendenze e minori” dell’Area “Rete Integrata del Territorio” della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria” alla Dott.ssa Vincenzina Ancona;

**VISTI** per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*”;

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i. avente ad oggetto *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;
- il DPCM 29 novembre 2001, come modificato dal DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 15), recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20, concernente: *“Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”*;

**VISTA** la DGR n. 149 del 6 marzo 2007 e s.m.i., con cui è stato recepito l’Accordo, siglato in data 28 febbraio 2007, tra il Ministero della salute, il Ministro dell’Economia e Finanze, la Regione Lazio, per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 976/2023 avente ad oggetto *“Adozione del Piano di programmazione dell’assistenza territoriale 2024-2026”*;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 15 novembre 2024 avente ad oggetto: *“Adozione del programma operativo 2024 – 2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio”*;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 1186/2024 avente ad oggetto *“Definizione dei livelli massimi di finanziamento, dei criteri di assegnazione dei budget 2025 e delle regole di remunerazione. Modifiche allo schema di Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per gli anni 2025-2026”*;

**PRESO ATTO** che la sopra richiamata delibera ha stabilito il livello massimo di finanziamento per l’assistenza territoriale per l’anno 2025 per un importo pari a 863.551.187,00 € e che tale finanziamento ricomprende l’acquisto della massima capacità produttiva delle strutture private accreditate (STPIT, SRTR i, SRTR e, SRSR 24h, SRSR 12, Centri Diurni) che erogano prestazioni per persone con disturbo della salute mentale, applicando un tasso di occupazione pari al 98%,

tenendo conto della configurazione delle strutture che hanno ottenuto l'accreditamento al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 977 del 28 dicembre 2023 recante *“Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di assegnazione dei budget 2024, determinazione delle regole di remunerazione, modifica parziale della Disciplina giuridica dell'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con DGR n. 695/2022, come modificato dalla DGR n. 310/2023 e approvazione schema di Addendum contrattuale 2024”*;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 126 del 28 febbraio 2024 recante *“Modifica della DGR 977 del 28 dicembre 2023 “Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di assegnazione dei budget 2024, determinazione delle regole di remunerazione, modifica parziale della Disciplina giuridica dell'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con DGR n. 695/2022, come modificato dalla DGR n. 310/2023 e approvazione schema di Addendum contrattuale 2024”*;

**RICHIAMATO** quanto disposto in termini di riduzione dei budget da assegnare alle strutture private accreditate nell'esercizio 2025 di cui all'art. 7, rubricato *“Modifiche all'art. 12 del contratto 2022-2024”*, dello schema di Addendum all'Accordo/Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. approvato con la DGR n. 126/2024 e nello specifico una riduzione del 10% dell'eventuale budget da assegnare nell'anno successivo nel caso di mancata emissione delle note di credito *“relative a crediti derivanti da controlli esterni concordati ovvero a crediti di qualsiasi natura ancora non recuperati finanziariamente dall'Azienda Sanitaria di competenza”*;

**RILEVATO** che la delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024 stabilisce che *“la riduzione del 10% dell'eventuale budget da assegnare nell'anno successivo” di cui all'art. 7, rubricato “Modifiche all'art. 12 del contratto 2022-2024” dello schema di Addendum all'Accordo/Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. approvato con la DGR n. 126/2024, è determinata decurtando dal budget da assegnare per l'annualità 2025 la quota del 10% del budget assegnato nel 2024 per la specifica attività assistenziale per cui le strutture private accreditate non hanno emesso le note di credito richieste dalle Aziende Sanitarie Locali”*;

**STABILITO** di demandare alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in sede di sottoscrizione degli accordi contrattuali, l'applicazione della decurtazione del 10% dei budget connessa alla mancata emissione di note di credito secondo le modalità stabilite con la DGR n. 1186/2024;

**VISTA** la determinazione n. G18187 del 31/12/2024 avente ad oggetto *“Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR”*;

**CONFERMATE** le disposizioni di cui alla sopra richiamata determinazione regionale e non espressamente modificate dal presente provvedimento;

**PRESO ATTO** della comunicazione prot. n. 117725 con la quale la competente Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli ha comunicato l'elenco aggiornato delle strutture private in possesso del titolo di accreditamento rilasciato entro il 31 dicembre 2024 per l'erogazione di prestazioni di psichiatria;

**TENUTO CONTO** della configurazione delle strutture private che hanno ottenuto l'accreditamento al 31 dicembre 2024 per l'erogazione di prestazioni per persone con disturbo della salute mentale;

**RITENUTO** opportuno, così come previsto dalla DGR n. 1186/2024 sopra citata, integrare il livello massimo di finanziamento 2025 per le strutture private accreditate che erogano prestazioni per persone con disturbo della salute mentale, applicando un tasso di occupazione pari al 98%, tenendo conto della configurazione delle strutture che hanno ottenuto l'accreditamento al 31 dicembre 2024;

**STABILITO** pertanto che il livello massimo di finanziamento per prestazioni residenziali e semiresidenziali rivolte a persone con disturbo della salute mentale (STPIT, SRTR i, SRTR e, SRSR 24h, SRSR 12, Centri Diurni) riferito all'anno 2025, è pari a € 85.687.000,00 così come riportato nella seguente tabella:

| ASL    | Assistenza psichiatrica – anno 2025 |
|--------|-------------------------------------|
| Roma 1 | 10.641.000,00 €                     |
| Roma 2 | 7.079.000,00 €                      |
| Roma 3 | 10.706.000,00 €                     |
| Roma 4 | 3.557.000,00 €                      |
| Roma 5 | 14.925.000,00 €                     |
| Roma 6 | 14.145.000,00 €                     |
| VT     | 3.993.000,00 €                      |
| RI     | 650.000,00 €                        |
| LT     | 13.302.000,00 €                     |
| FR     | 6.689.000,00 €                      |
| Totale | 85.687.000,00 €                     |

**STABILITO** che le prestazioni possono essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l'accordo contrattuale di cui all'art. 8-*quinquies* del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;

**STABILITO** che le Aziende Sanitarie Locali sono tenute all'acquisizione del CIG in sede di contrattualizzazione al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e tenuto conto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", aggiornata con delibere ANAC n. 584 e n. 585 del 19 dicembre 2023;

**STABILITO** che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e dalle deliberazioni delle singole ASL che definiscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura accreditata;

**RIBADITO** che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole ASL deve ritenersi limite invalicabile, così come è invalicabile il limite massimo di finanziamento assegnato dalle ASL alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio;

**STABILITO** che al soggetto erogatore viene riconosciuta la rispettiva produzione erogata, entro il livello massimo di finanziamento assegnato, da verificare a consuntivo sulla base delle attività

effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

**TENUTO CONTO** che:

- i livelli massimi di finanziamento fissati con il presente provvedimento corrispondono al valore massimo complessivo per l’acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato, al fine di garantire l’equilibrio economico del SSR e che, pertanto, rappresentano un limite invalicabile;
- i livelli massimi di finanziamento stabiliti con la presente determinazione potranno in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale o sulla scorta delle osservazioni dei ministeri affiancanti;

**STABILITO** che le ASL devono tener conto prioritariamente, nel programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, della disponibilità dei posti pubblici a gestione diretta delle Aziende;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di definire il livello massimo di finanziamento per le prestazioni residenziali e semiresidenziali rivolte a persone con disturbo della salute mentale (STPIT, SRTR i, SRTR e, SRSR 24h, SRSR 12, Centri Diurni) riferito all’anno 2025, in misura pari a € 85.687.000,00 così come riportato nella seguente tabella:

| ASL           | Assistenza psichiatrica – anno 2025 |
|---------------|-------------------------------------|
| Roma 1        | 10.641.000,00 €                     |
| Roma 2        | 7.079.000,00 €                      |
| Roma 3        | 10.706.000,00 €                     |
| Roma 4        | 3.557.000,00 €                      |
| Roma 5        | 14.925.000,00 €                     |
| Roma 6        | 14.145.000,00 €                     |
| VT            | 3.993.000,00 €                      |
| RI            | 650.000,00 €                        |
| LT            | 13.302.000,00 €                     |
| FR            | 6.689.000,00 €                      |
| <b>Totale</b> | <b>85.687.000,00 €</b>              |

2. che l’Azienda Sanitaria competente per territorio e le strutture private accreditate sottoscrivono il contratto secondo lo schema adottato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024;
3. che le Aziende Sanitarie Locali acquisiscono il CIG in sede di contrattualizzazione al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e tenuto conto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità*”



*dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", aggiornata con delibere ANAC n. 584 e n. 585 del 19 dicembre 2023;

4. di demandare alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in sede di sottoscrizione degli accordi contrattuali, l'applicazione della decurtazione del 10% dei budget connessa alla mancata emissione di note di credito, secondo le modalità stabilite con la delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024;
5. che le Aziende Sanitarie Locali, nell'esercizio della propria funzione di committenza, definiscono con proprio provvedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente atto, il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul proprio territorio, entro i limiti e le modalità indicati nel presente provvedimento e tenendo conto del fabbisogno di salute della popolazione;
6. che le ASL effettuano la valutazione del fabbisogno di salute della popolazione di riferimento e, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento;
7. che le Aziende sanitarie devono tener conto prioritariamente, nel programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, della disponibilità dei posti pubblici a gestione diretta delle Aziende nonché degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
8. che il tasso di occupazione utilizzato per la determinazione dei budget non potrà essere superiore al 98%, tenuto conto del naturale *turn over* tra nuovi utenti e dimessi;
9. che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole strutture private accreditate deve tener conto del numero di posti accreditati della struttura;
10. che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e dalle deliberazioni delle singole ASL che definiscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura accreditata;
11. che le prestazioni possono essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;
12. che al soggetto erogatore viene riconosciuta la rispettiva produzione erogata, da verificare a consuntivo, sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale;
13. che i livelli massimi di finanziamento fissati con il presente provvedimento corrispondono al valore massimo complessivo per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato, al fine di garantire l'equilibrio economico del SSR e, pertanto, rappresentano un limite invalicabile;
14. che i livelli massimi di finanziamento stabiliti con la presente determinazione potranno in

ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale o sulla scorta delle osservazioni dei ministeri affiancanti;

15. che le disposizioni di cui al presente provvedimento possono essere modificate o integrate a seguito di comprovate esigenze di salute della popolazione, sulla scorta delle disposizioni nazionali, anche al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la qualità delle cure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore**  
Andrea Urbani